

Informatica e diritto A.A. 2023/2024

La regolazione della produzione e dell'uso di Intelligenza Artificiale

Prof. Andrea Amidei

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria

Le decisioni automatizzate: trasparenza e rischi di discriminazione

Algoritmi: modelli non più basati solo su paradigma logico-deduttivo e deterministico (stessi input, stessi output), ma <u>su modelli predittivi e basati su correlazioni statistiche</u>

- → Logiche diverse da quelle umane, difficilmente comprensibili ex post e prevedibili ex ante
- → Discriminazioni e bias cognitivi sia a livello di modello di dati, sia a livello di modello di calcolo dell'A.I.
- → Attenzione all'etica dell'algoritmo



La spiegabilità e la trasparenza dell'A.I.

- Spiegabilità: la proprietà di un sistema di poter dare una spiegazione ad un essere umano in modo soddisfacente (almeno rispondere alla domanda «perché?»)
- Interpretabilità: white box (A.I. simbolica) vs. black box (A.I. sub-simbolica) → come posso «aprire» la black box?
- Basta l'art. 22 del GDPR?
- Informare l'interessato potrebbe non bastare, e che tipo di informazioni si dovrebbe dare?

Casi trasferimenti insegnanti (2019)

- Procedura di gestione dei trasferimenti affidata <u>interamente</u> ad un «meccanismo informatico basato su un algoritmo» che avrebbe prodotto «esiti non trasparenti»
- > «trasferimenti pazzi», fuori dalla provincia di residenza, senza considerare le circostanze famigliari, dando preferenza a soggetti dotati di punteggi inferiori
- → Provvedimenti del Ministero dell'Istruzione annullati



Casi trasferimenti insegnanti (2019)

- → L'utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione finale «non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata» per i vantaggi che comporta...
- → ... ma occorrono due elementi di garanzia: a) «la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati» e b) la possibilità per lo human in command di svolgere, a valle, «la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo» (Consiglio di Stato, n. 8472/2019)

Casi trasferimenti insegnanti (2019)

Conoscibilità: deve essere garantita (in tutti gli aspetti), dagli <u>autori</u> dell'algoritmo, al <u>procedimento</u> usato per la sua elaborazione, al <u>meccanismo di decisione</u>, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti

→ «non può assumere rilievo la riservatezza delle imprese produttivi dei meccanismi informatici utilizzati, i quali, ponendo al servizio del potere autoritativo tali strumenti, ne accettano le relative conseguenze in termini di necessaria trasparenza»

Casi trasferimenti insegnanti (2019)

→ Nel caso in esame, l'algoritmo non è stato utilizzato in modo conforme ai principi di cui sopra: «non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse»

E... «la materia merita un approccio non emotivo ma capace di delineare un <u>nuovo equilibrio fra uomo e macchina</u> differenziato per ogni campo di attività», perché, <u>da un lato</u>, la legge è stata concepita in un'epoca in cui si era ancora lontani dalla «rivoluzione tecnologica» e, <u>dall'altro</u>, non sono condivisibili richiami a «scenari orwelliani»...

Sentenza Consiglio di Stato (novembre 2021)

Non tutto è A.I. → differenza tra sistemi «tradizionali» a base algoritmica e A.I.

- <u>algoritmo</u>: «semplicemente una <u>sequenza finita di istruzioni</u>, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato» -> comunque un <u>certo livello di automazione</u>, tale da ridurre l'intervento umano
- A.l.: meccanismi di <u>machine learning</u>; sistema che non si limita ad applicare le regole software e i parametri preimpostati ma <u>elabora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati</u> e <u>assume decisioni sulla base di tali elaborazioni</u>, secondo un processo di apprendimento automatico

Obblighi in capo a chi?

La «filiera» in materia di A.I. comprende:

- creatore dell'«algoritmo»;
- creatore/costitutore della banca dati o comunque del dataset fornito all'A.I.;
- trainer dell'A.I.;
- creatore del software che incorpora l'algoritmo;
- produttore dell'hardware che incorpora il software che incorpora l'algoritmo;
- distributore del sistema di A.I. o suo importatore;
- utilizzatore del sistema di A.I.



La regolazione dell'A.I.

«L'IA può essere estremamente <u>utile</u> ... ma può anche risultare <u>dannosa</u>. Tale danno può essere di natura sia materiale (quando incide sulla salute e sulla sicurezza delle persone), sia immateriale (perdita della privacy, restrizioni della libertà di espressione, pregiudizi alla dignità umana o discriminazioni), e può riguardare un'ampia gamma di rischi. Il quadro normativo dovrebbe concentrarsi su come <u>ridurre al minimo i diversi rischi di danno</u> potenziale»

«Tali rischi potrebbero derivare da difetti nella progettazione complessiva dei sistemi di IA o dall'uso di dati senza che ne siano state corrette le distorsioni»

(Libro Bianco UE, febbraio 2020)

21 aprile 2021: proposta di Regolamento UE per un Artificial Intelligence Act, volta a stabilire <u>norme</u> armonizzate in materia di produzione e uso di A.I.

N.B.: È ancora formalmente una <u>proposta</u>, anche se è stata approvata dal Parlamento europeo il 13 marzo 2024

- Norme e standard uguali per tutti coloro che producono sistemi di A.I., a seconda della tipologia di sistemi di A.I. che viene in rilievo (<u>rischio</u>)
- Garantire un mercato sicuro e rispettoso dei diritti fondamentali



Cosa regola?

«Sistema di A.I.»: un sistema machine-based progettato per operare con differenti livelli di autonomia e che può mostrare capacità di adattamento dopo il primo utilizzo e che, per obiettivi impliciti o espliciti, deriva, dagli input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare gli ambienti fisici o virtuali



Approccio basato sul **rischio**, sulla possibile incidenza dei sistemi di A.I. sui diritti fondamentali:

- > sistemi di A.I. vietati
- > sistemi di A.I. ad alto rischio (high risk)
 - → standard e regole specifiche
- > sistemi di A.I. a rischio limitato
- > sistemi di A.I. a basso rischio

Norme a parte su general-purpose A.I. systems



Sistemi <u>vietati</u> (rischio inaccettabile)

Esempi:

- sistemi di A.I. che usano «tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole al fine di distorcerne materialmente il comportamento in modo che provochi a tale persona un danno fisico o psicologico»
- sistemi di A.I. che «sfruttano le vulnerabilità di uno specifico gruppo di persone»
- sistemi di A.I. usati dalle autorità pubbliche per social scoring delle persone in base al loro comportamento (Cina)
- sistemi di identificazione biometrica in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto (ad esempio, alla criminalità), con alcune eccezioni
- «giustizia predittiva»

Sistemi ad alto rischio (high risk)

Rischio di danno per la salute o la sicurezza o rischio di impatto negativo sui diritti fondamentali ritenuto elevato, in relazione al loro utilizzo

Quali sono?

- quelli che costituiscono prodotti o componenti di prodotti che, ai sensi del diritto UE, già oggi sono assoggettati a norme di product safety (es., dispositivi medici)
- 2. altri appositamente indicati in un elenco allegato al Regolamento e individuati sulla base del rischio concreto di impatto su diritti fondamentali

Sistemi ad alto rischio (high risk)

Esempi:

- Dispositivi medici (ad esempio, in diagnostica)
- Settore dei trasporti (ad esempio, veicoli autonomi)
- Credit scoring («valutare l'affidabilità creditizia»)
- Sistemi di gestione dei lavoratori e per accesso a lavoro (ad esempio, concorsi)
- Amministrazione della giustizia (ad esempio, sentenza dell'A.I.)
- Gestione dei migranti

Sono <u>«attività pericolose»</u> (art. 2050 c.c.)? Produrli o usarli?

Sistemi ad alto rischio (high risk)

Devono rispettare una serie di requisiti previsti dal Regolamento, tra cui:

- eliminazione o riduzione dei rischi attraverso un'adeguata progettazione e fabbricazione (risk management system)
- adeguata progettazione e predisposizione di «misure di attenuazione» by design per i rischi che non possono essere eliminati
- qualità dei dati di addestramento: «pertinenti, rappresentativi, esenti da errori e completi» + possedere «proprietà statistiche appropriate»



Sistemi ad alto rischio (high risk)

- progettazione con funzionamento sufficientemente trasparente «da consentire agli utenti di interpretare l'output del sistema e utilizzarlo adeguatamente» (istruzioni per l'uso)
- doveri informativi nei confronti dell'utilizzatore
- «sorveglianza umana»: misure integrate nel sistema prima della sua immissione in mercato e in ogni fase del suo funzionamento
- ((accuratezza)) + ((robustezza)) + ((cibersicurezza))
- «sistemi che <u>continuano a imparare</u>» → <u>misure di</u>
 <u>attenuazione</u>

Sistemi ad alto rischio (high risk)

Obblighi per:

- produttori dei sistemi high-risk (regolazione tecnologia <u>by design</u>)
- → procedure di valutazione della conformità pre- e post-market + obbligo di misure correttive
- fornitori e importatori dei sistemi high-risk
- distributori dei sistemi high-risk
- <u>utenti</u> dei sistemi high-risk

(obblighi di monitoraggio, obbligo di selezione dei nuovi dati di *input*, obbligo di segnalazione...)



Sistemi ad alto rischio (high risk)

Obblighi per:

- produttori dei sistemi high-risk (regolazione tecnologia <u>by design</u>)
- → procedure di valutazione della conformità pre- e post-market + obbligo di misure correttive
- fornitori e importatori dei sistemi high-risk
- distributori dei sistemi high-risk
- <u>utenti</u> dei sistemi high-risk

(obblighi di monitoraggio, obbligo di selezione dei nuovi dati di *input*, obbligo di segnalazione...)



Sistemi per finalità generali (general purpose)

«Generalità» - Upstream/Downstream -> no categoria di «rischio»

- → rischio sistemico a livello UE (salute pubblica, sicurezza, diritti fondamentali, «società nel suo insieme»)
- documentazione tecnica (anche su training e testing)
- misure a monte per proteggere copyright di terzi (text and data mining)
- trasparenza e labeling (deepfake)



Chi controlla?

- Rischio di sanzioni parametrate a fatturato globale
- No norme su risarcimento (ma azione «rappresentativa»)
- Commissione UE Ufficio europeo per l'A.I.
- Quale autorità nazionale?
 - Garante Protezione Dati Personali
 - Agenzia per l'Italia Digitale
 - Autorità Garante per Concorrenza e Mercato
 - Autorità per Garanzie nelle Comunicazioni





Prof. Andrea Amidei Informatica e Diritto

Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria

andrea.amidei3@unibo.it

www.unibo.it